



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

### Provincia di Siena

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.219

**Adunanza del giorno 21/12/2020**

**OGGETTO:** IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021 -CONFERMA - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	RASPANTI ALICE	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI BENIAMINO	Si	
ASSESSORE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MUSSO LUCIA ROSA	Si	
ASSESSORE	SALVADORI MONJA	Si	

Totale Presenti: <b>6</b>	Totale Assenti: <b>0</b>
---------------------------	--------------------------

Presiede il Sig. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotto, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni nonché per *"i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del Consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno"* precisando che *"il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblico locali"*;

TENUTO CONTO che gli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte sono previsti, nella normativa statale, dal D.Lgs. n. 114/1998 che attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, anche su proposta dei comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti;

ATTESO CHE il Comune di Montepulciano è stato inserito nell'elenco regionale dei comuni turistici dalla Regione Toscana secondo quanto disposto dalla delibera Giunta Regionale n.141/2018 "Criteri e procedure per l'iscrizione dei Comuni nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte" e risulta iscritto al n. 118 del Registro regionale e quindi ha i requisiti per applicare l'imposta di soggiorno;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Montepulciano approvandone il relativo regolamento contenente l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

DATO ATTO che con la delibera della Giunta Comunale n. 328 del 4.12.2017, da ultimo, sono state determinate le misure dell'imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, per l'anno 2018 ;

VISTO l'art. 172 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali vengono determinate tariffe, aliquote di imposta e eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con il quale è stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente, purchè entro il termine di approvazione del Bilancio;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine suddetto le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 26 dell'art. 1 legge 208/2015 così come modificato dall'art. 1 della legge 205/2017 dispone che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, .....*”

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2017- Legge 232/2016 - e la Legge di Bilancio 2018 - Legge 205/2017- all'art. 1 comma 37 hanno confermato il blocco degli aumenti tributari altresì per gli anni 2017 e 2018 come disposto dal comma 26 della Legge 208/2015 soprarichiamata;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 - Legge n. 145/2018 - non proroga il blocco degli aumenti tributari disposto dal comma 26 della Legge 208/2015 suddetto per cui è consentito, a decorrere dal 1 gennaio 2019, innalzare il livello della pressione fiscale;

RICORDATO che la Regione Toscana ha approvato la legge n° 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018;

CONSIDERATO che il sopra richiamato Testo unico del sistema turistico regionale a cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione dello stesso (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

RITENUTO di confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Montepulciano anche per l'anno 2021 come già approvate con delibera Giunta Comunale n. 110 del 21 dicembre 2017;

VISTO l'art. 1 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che: *“ Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere così come individuate dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Montepulciano, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie individuate dalla Legge Regionale”*.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale

VISTA la Legge Regione Toscana n. 86/2016 e successive modifiche e integrazioni "Testo Unico sul Turismo" e il Regolamento Regionale attuativo del 7 agosto 2018, n. 47/R,

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Montepulciano per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta;

2. di confermare le riduzioni e le esenzioni dell'imposta di soggiorno così come specificato nel Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n.110 del 21 dicembre 2017;

3. di stabilire il seguente prospetto tariffario sulla base delle tipologie di strutture ricettive come definite dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successivamente modificata dalla Legge Regione Toscana n. 24/2018;

#### A) STRUTTURE ALBERGHIERE

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Alberghi fino a 3 stelle	1,00
Alberghi a 4 stelle	1,50
Alberghi a 5 stelle	2,00
n.b. nella categoria alberghi sono ricompresi dipendenze albergo, motel, villaggi albergo, unità abitative negli alberghi – art. 18 L.R. 86/2016 e Reg. regionale attuativo	

#### B) CAMPEGGI

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Campeggi fino a 4 stelle	1,00
Bivacchi	1,00
Campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche	1,00
Villaggi turistici –	1,00
Parchi vacanza fino a 4 stelle	1,00

#### C) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA

tipologia	Imposta (€uro) a persona /notte
Ostelli	1,00
Case per ferie	1,00
foresterie	1,00

## D) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE

tipologia	Imposta (€uro) a persona /notte
Affittacamere professionali (art. 55 L.R. 42/2000)	1,00
Affittacamere non professionali (art. 61 L.R. 42/00)	1,00
Bed and breakfast - cav	1,00
Case vacanza e appartamenti per vacanza	1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio) art. 4 D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/17	1,00
Residenze d'epoca	2,00

## E) RESIDENCE

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Residenze fino a 3 chiavi	1,00
Residenze a 4 chiavi	1,50

## F) AGRITURISMO

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Fino a 3 spighe	1,00

## G)

Tutte le altre strutture ricettive previste dalla Legge Regionale n. 86/2016	Imposta €uro a persona/notte 1,00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

- di dare atto che le tariffe, come sopra confermate, contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2021 in corso di redazione;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2021;
- di dare atto, altresì, che per gli anni a venire, in caso di mancata approvazione della deliberazione di giunta di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale di soggiorno, vengono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di destinare i proventi dell'imposta alla finalità previste dal D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO ANGIOLINI MICHELE</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI</b>
-----------------------------------------	------------------------------------------------------

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale  
Dott. GIULIO NARDI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*